

Sovraindebitamento

Tribunale di Ravenna, Sez. fall., 10 marzo 2017 - G.D. Dott. A. Farolfi

Composizione della crisi - Sovraindebitamento - Sindacato giudiziale - Verifica dei presupposti di ammissibilità ex art. 7 della L. 3/2012 - Sussistenza - Fattibilità giuridica - Configurabilità - Finalità - Inammissibilità al voto

(Legge 27 gennaio 2012, n. 3, artt. 7, 8, 9 e 10)

Il Tribunale, oltre alla verifica delle condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 7 della L. 27 gennaio 2012, n. 3, è tenuto alla verifica della fattibilità giuridica della proposta in termini non dissimili da quanto da tempo previsto per il concordato preventivo. E ciò al fine di non ammettere al voto proposte che appaiano prive delle condizioni minime per la successiva omologazione.

Il Tribunale (*omissis*).

letta la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata dalla sig.ra T. *, domiciliata presso il Gestore della crisi nominato dall'OCC Romagna, nella persona del dott. *;

vista la documentazione allegata;

ricordato, in sintesi, che oltre alle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 L. 3/2012 il tribunale è chiamato ad una verifica della fattibilità giuridica della stessa proposta di piano del consumatore, in termini non dissimili da quanto da tempo affermato in sede concordataria, risultando del tutto superfluo disporre oneri di pubblicità, costi prededuttivi e l'ammissione al voto di una proposta che risulti radicalmente priva delle sue condizioni di ammissibilità e quindi, comunque non omologabile; ragioni di economicità, speditezza ed efficienza processuale impongono, infatti, in tali condizioni una valutazione prognostica negativa anticipata alla fase di ammissione, non potendo ammettersi al voto una proposta che appaia priva di quelle condizioni minime che risultano indispensabili, in caso di gradimento dei creditori, ai fini di una possibile successiva omologabilità del piano comunque prospettato;

ciò posto, così come per il parallelo ricorso proposto dal coniuge della istante odierna, il ricorso in esame appare gravemente carente per i seguenti motivi:

1. l'istanza non rappresenta adeguatamente (se non in un allegato) l'indebitamento della sig.ra T., che appare sproporzionato alle condizioni economico/reddittuali di consumatore come dichiarate, ai sensi dell'art. 9 co. 3 *bis* lett. a) e b) e 12 *bis* co 3 L. 3/2012, emergendo debiti di firma plurimi e cospicui nell'interesse del marito, nonché la cointestazione di due mutui ipotecari con un residuo di ben 220.000 Euro che appare sicuramente eccessivo non solo in ordine alla figura di pensionata attualmente rivestita, ma anche rispetto al modesto reddito lavorativo in precedenza percepito, risultando perciò carente il requisito della prevedibile prospettiva dell'adempimento nel momento in cui tali debiti sono stati assunti o garantiti;

2. il ricorso, nonostante proponga una falcidia dei creditori ipotecari e di un credito fiscale, è privo di qualsiasi attestazione (che possa ritenersi tale) in ordine al trattamento non deteriore dei creditori privilegiati rispetto

all'alternativa liquidatoria; si deve infatti ricordare che l'art. 7 co. 1 l.fall. prevede, in termini analoghi all'art. 160 co. 2 l.fall., che "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno, ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"; nel caso di specie, poiché il piano non prevede alcuna liquidazione degli immobili colpiti da ipoteca è evidente che l'attestazione dovrà essere ancora più approfondita e simulare, sulla scorta di una perizia immobiliare attendibile, i possibili riparti alternativi nelle due situazioni, al fine di verificare se la percentuale proposta sia o meno deteriore rispetto alla liquidazione. In mancanza (o il che è lo stesso in caso di attestazione carente) appare condivisibile quanto affermato, fra gli altri, da Tribunale di Asti, 18 novembre 2014, secondo cui "poiché il pagamento dilazionato del credito ipotecario proposto in assenza di un accordo concluso con il singolo creditore equivale a soddisfacimento non integrale del credito privilegiato, deve ritenersi inammissibile la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento tutte le volte in cui non preveda il pagamento integrale (salva l'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 7, della legge n. 3 del 2012) e immediato (salva la moratoria di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge citata) dei creditori privilegiati"; tale principio appare in particolare applicabile anche al piano del consumatore, rispetto al quale si pone in termini analoghi l'ovvio rispetto della graduazione e delle cause legittime di prelazione dei crediti, oltre che l'espreso rinvio che l'art. 12 *bis* compie, fra gli altri, all'art. 7 cit.;

3. inoltre, è la stessa attestazione di fattibilità del piano proposto a risultare del tutto carente.

Il punto deve essere approfondito.

Infatti il principio 6.5.2. stabilisce che "la verifica della ragionevolezza dei dati prospettici è supportata dal principio ISAE 3400 'The Examination of Prospective Financial Information' emesso dall'IFAC10, che suddivide i dati previsionali in base al grado di oggettività e di incertezza degli elementi prospettici, distinguendoli tra

'forecasts' e 'projections'. Nel significato loro attribuito dal principio ISAE 3400, il termine 'forecast' può essere tradotto con 'previsione' mentre il termine 'projection' può essere tradotto con "proiezione" o 'previsione ipotetica'. In particolare, per 'previsione' si intende un dato relativo a eventi futuri che il management si aspetta si verificheranno o ad azioni che il management medesimo intende intraprendere nel momento in cui i dati previsionali vengono elaborati. Più in generale, il principio ISAE 3400 individua la 'previsione' come un dato prospettico condizionato da elementi ragionevolmente oggettivi o fondato sugli eventi futuri più probabili. Le 'proiezioni' sono, invece, dati previsionali elaborati sulla base di assunzioni ipotetiche, relativi ad eventi futuri e ad azioni del management che non necessariamente si verificheranno". Con conseguenza che nel caso di specie è addirittura aggravata dall'architettura conferita alla proposta di piano, fondata su di una arbitraria falcidia del ceto privilegiato ipotecario, senza la quale in radice nessun soddisfacimento potrebbe neppure ipotizzarsi a favore dei privilegiati generali e dei chirografari. Peraltro alla stessa relazione di attestazione possono applicarsi analogicamente i precedenti in tema di relazione ex art. 161 co. 3 l.fall., laddove si è infatti giustamente osservato che: "nel concordato preventivo, con specifico riguardo all'attestazione di veridicità dei dati aziendali, il giudizio dell'attestatore non può limitarsi a una mera dichiarazione di conformità, ovvero di corrispondenza formale dei dati utilizzati per la predisposizione del piano a quelli risultanti dalla contabilità, ma, al contrario, tale giudizio comporta che il professionista accerti e attesti che i dati in questione siano "effettivamente reali" (Trib. Benevento, 23 aprile 2013; cfr. altresì in tal senso Tribunale Firenze, 9 febbraio 2012, in Redazione Giuffrè, 2012; nonché Tribunale Mantova, 28 maggio 2012, in www.ilcaso.it, secondo cui "il giudizio dell'attestatore di cui all'articolo 161, legge fallimentare non può limitarsi alla dichiarazione di conformità della proposta ai dati contabili, dovendo, invece, desumere i dati in questione dalla realtà dell'azienda, che egli deve indagare verificando la reale consistenza del patrimonio, esaminando e vagliando i dati che lo compongono..."). Alla luce di quanto precede, l'assenza di una ragionevole ed attendibile attestazione di cui all'art. 7 co. 1 L.

3/2012 in ordine alla falcidia cui sono sottoposti i debiti privilegiati del ricorrente, nonché più in generale l'attestazione di fattibilità di un piano che si estende per ben 12 anni, appare priva dei presupposti minimali per poter addirittura disporre l'apertura della presente procedura. Condivisibile appare sul punto quanto affermato da Trib. Rovigo, 13 dicembre 2016, che ravvisa come sia ipotizzabile una durata massima di 5 anni nell'ipotesi del piano del consumatore. Oltre a tale limite temporale, infatti, le assunzioni che il professionista deve porre a base della propria attestazione si rivelano del tutto incerte, inattendibili e non ragionevolmente prevedibili; Il piano, in definitiva, non appare altro che un non consentito strumento per realizzare d'imperio la modifica delle condizioni negoziali che disciplinano l'erogazione dei mutui cui ha fatto accesso (o che ha garantito) la ricorrente, senza che i creditori ricevano alcun apprezzabile beneficio, essendo del tutto indimostrato che quanto la sig.ra T. propone di pagare ratealmente in 12 anni (senza garanzia specifica ed anche ove volesse prescindere dai vizi delle attestazioni testé rilevati) sia migliorativo dell'alternativa liquidatoria; Deve infatti ritenersi che, come pure risulta indirettamente dall'art. 14 *quater* L. 3/2012 (disciplina della conversione dell'accordo o piano del consumatore in liquidazione del patrimonio), esista una sorta di graduazione fra i diversi strumenti alternativi di soluzione della crisi da sovraindebitamento che assegna alla liquidazione un ruolo sussidiario e tale per cui il piano deve presentare necessariamente (come si desume anche dalla disciplina della possibile opposizione alla omologazione di cui all'art. 12 *bis* co. 3) una causa "concreta" ulteriore e più favorevole rispetto alla mera liquidazione dei beni costituenti il patrimonio del debitore.

P.Q.M.

Visto l'art. 10 L. 3/2012 e ss. modd., dichiara l'inammissibilità della proposta di piano del consumatore contenuta nel ricorso pervenuto il 3 marzo 2017 da parte della sig.ra T. T.

Si comunichi al professionista nominato e, tramite questi, al ricorrente.

(*omissis*).

La verifica della fattibilità giuridica nel piano del consumatore di Alessandro Torcini

Il Tribunale di Ravenna, con il provvedimento del 10 marzo 2017 in rassegna, enuncia alcuni requisiti fondamentali che deve presentare una proposta di piano del consumatore affinché sia dichiarata ammissibile ex art. 12 *bis*, comma 1, L. n. 3/2012. L'articolo analizza le similitudini e le differenze con la normativa sul concordato preventivo, i requisiti essenziali dell'attestazione dell'O.C.C. ed i limiti ed i tempi per la valutazione da parte del giudice della meritevolezza e della convenienza economica rispetto alla liquidazione.

Il caso

Depositata presso il Tribunale di Ravenna un proposta di piano del consumatore, il Giudice, prima di fissare l'udienza, è stato chiamato, *ex art. 12 bis*, comma 1, L. n. 3/2012, a verificare i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 8 e 9.

Tale verifica, argomenta il Tribunale, non deve limitarsi agli aspetti formali ma deve necessariamente investire la cosiddetta "fattibilità giuridica" della stessa proposta di piano con modalità affatto simili a come da tempo affermato in sede concordataria.

Il Tribunale ha così argomentato che, di fronte ad una valutazione prognostica negativa anticipata alla fase di ammissione, non può ammettersi una proposta che appare priva di quelle condizioni minime che risultano indispensabili ai fini di una possibile successiva omologabilità del piano comunque prospettato.

Nell'articolo si analizzerà la decisione approfondendo aspetti fondamentali quali la carenza della documentazione che non consente ricostruire la situazione economica e patrimoniale del sovraindebitato, le modalità dell'attestazione dell'O.C.C., la durata massima del piano, la valutazione della meritevolezza e della convenienza rispetto alla liquidazione condividendo, ma non integralmente, le conclusioni del Tribunale in rassegna.

Sulla valutazione della "fattibilità giuridica" della proposta di piano del consumatore

L'istituto della proposta di piano del consumatore (e dell'accordo del debitore) appare assai simile al concordato preventivo. Entrambe sono procedure concorsuali che presentano gli stessi elementi e le stesse fasi, individuabili nella domanda di accesso alla procedura, nella proposta rivolta ai creditori contenuta nella domanda stessa; nell'indicazione di un piano prospettato come lo strumento idoneo a perseguire gli obiettivi delineati.

Nell'accordo del debitore vi è anche il quarto elemento ovvero l'espressione della volontà dei creditori di aderire o meno alla proposta.

Nel piano del consumatore non è direttamente prevista una votazione ma i creditori possono manifestare la loro volontà "contestando" la convenienza del piano. In tale evenienza sarà impedita l'omologa se il giudice rileverà una minore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Alla luce di queste similitudini, appaiono di certo utilizzo anche nel sovraindebitamento le elaborazioni giurisprudenziali che hanno definito la portata del sindacato del Tribunale limitandola alla cosiddetta "fattibilità giuridica", concetto enunciato dalla fondamentale Cass., SS.UU., 23 gennaio 2013, n. 1521 (1) (2).

Il giudice, nell'esercizio del controllo di legittimità, ha il potere-dovere di esaminare la proposta sotto il profilo della compatibilità con le norme inderogabili e di verificare l'effettiva realizzabilità della causa concreta. Appare quindi condivisibile l'operato del giudice che, inizialmente rilevata la mancanza degli elementi per la successiva omologabilità, proceda a dichiararne l'inammissibilità.

Sulla carenza della documentazione e sulla valutazione prospettica della meritevolezza

Sul primo punto, il Tribunale rileva due profili d'inammissibilità. Il primo riguarda la completezza della documentazione presentata che deve consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore. Tale profilo, *ex art. 7*, comma 2, lett. d), L. n. 3/2012, è tra quelli che il Giudice deve necessariamente valutare ai fini dell'ammissibilità della proposta (3).

È da rilevare che, *ex art. 9*, comma 3 *ter*, L. n. 3/2012, il giudice potrebbe concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti. In presenza di questa possibilità, una radicale dichiarazione di inammissibilità senza aver

(1) Da segnalare, per la disciplina del sovraindebitamento, il conforme Trib. Bergamo 31 marzo 2015, in *www.il caso.it*: "il giudice delegato è chiamato a valutare la legittimità del procedimento con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative".

(2) Conforme anche Trib. Rovigo 13 dicembre 2016 che ritiene inammissibile un piano del consumatore per infattibilità giuridica derivante dall'eccessiva durata (12 anni) e della mancata previsione del pagamento integrale del creditore ipotecario nel termine di un anno e Trib. Udine 4 gennaio 2017 che, stante la mancanza di un presupposto necessario, dichiara l'i-

nammissibilità del ricorso, senza che sia necessario avviare la procedura di omologazione fissando l'udienza ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 1, L. n. 3 del 2012.

(3) Il primo precedente è Trib. Firenze 27 agosto 2012, in *www.il caso.it*, riguardante una domanda carente, tra l'altro, della documentazione prevista dall'art. 9, comma 2, L. n. 3/2012.

Si veda anche Trib. Asti 18 novembre 2014, in *www.il caso.it* per mancata produzione della dichiarazione dei redditi nei termini prescritti nonché Trib. Alessandria 21 ottobre 2016 sempre sulla circostanza che la documentazione prodotta non consentiva di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

dato la possibilità di un'integrazione sembra eccessivamente severa (4).

Il secondo profilo d'inammissibilità riguarda la valutazione della meritevolezza che però, di norma, è condotta post ammissione e più propriamente in sede di giudizio di omologa. Difatti, *ex art. 12 bis*, comma 3, L. n. 3/2012, il giudice omologa quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La valutazione del giudice si basa essenzialmente sul contenuto della relazione particolareggiata dell'O.C.C. redatta ai sensi dell'art. 9, comma 3 *bis*, L. n. 3/2012 essendo implicitamente esclusa un'attività istruttoria rivolta ad acquisire informazioni in tale senso.

Nel caso di specie l'O.C.C., alle lettere a) e b) della propria relazione, aveva evidenziato debiti di firma plurimi e rilevanti nonché la cointestazione di due mutui ipotecari di importi tali da apparire eccessivi non solo in ordine alla figura di pensionata rivestita dalla sovraindebitata, ma anche rispetto al modesto reddito lavorativo percepito al momento dell'assunzione dei debiti.

Da ciò il Giudice ne traeva il convincimento che era da escludere la meritevolezza richiesta dall'art. 12 *bis*, comma 3, L. n. 3/2012 risultando carente il requisito della prevedibile prospettiva dell'adempimento nel momento in cui tali debiti erano stati assunti o garantiti.

Il giudice, prognosticamente rilevato già in fase di ammissione di non poter escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ha, quindi, ritenuto di non ammettere una procedura che poi non avrebbe superato il successivo vaglio dei requisiti per l'omologa.

In effetti, se il giudice ha a disposizione queste informazioni già nella domanda, sembra ben difficile che non ne possa trarre subito le conclusioni. È quindi condivisibile il "modus operandi" del Tribunale in esame.

Il giudizio prognostico è una diretta conseguenza della siffatta struttura della norma, che dovrebbe invero essere riformata nel senso di prevedere

esplicitamente la valutazione iniziale del giudice anche su quest'elemento, già ben conosciuto al momento della presentazione della domanda.

Sulla falcidia dei creditori ipotecari e sulla necessità dell'attestazione da parte dell'OCC

L'art. 7, comma 1, L. n. 3/2012, prevede la possibilità che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli Organismi di Composizione della Crisi.

È la stessa possibilità prevista, con parole simili, dall'art. 160, comma 2, l.fall. per il concordato preventivo.

L'attestazione che nel concordato preventivo è a cura del professionista, nelle procedure di sovraindebitamento (sia piano sia accordo) è invece a cura dell'O.C.C.

La domanda presentata al Tribunale di Ravenna, pur prevedendo una falcidia dei creditori ipotecari e di un credito fiscale, risultava sprovvista di una valida attestazione in ordine al trattamento non deteriore dei creditori privilegiati rispetto all'alternativa liquidatoria.

In particolare, il piano non prevedeva alcuna liquidazione degli immobili colpiti da ipoteca proponendo, da quel che è possibile capire, solo una dilazione del pagamento.

La dilazione superiore al termine dell'anno come previsto dall'art. 8, comma 4, L. n. 3/2012 (che peraltro sembrerebbe applicabile solo all'ipotesi di accordo) ed in mancanza di un esplicito consenso del creditore interessato, equivale ad una soddisfazione in misura non integrale e come tale possibile solo in presenza dell'attestazione dell'O.C.C. che dimostri come il trattamento sia non deteriore rispetto alla liquidazione.

Il principio è condivisibile e la mancanza dell'attestazione è una radicale carenza tale far ritenere la domanda inammissibile (5).

(4) Sulla questione dell'integrabilità e della perentorietà dei termini si veda Trib. Asti 18 novembre 2014, in *www.ilcaso.it* ove si rileva la perentorietà del termine dei quindici giorni e si indica la necessità di una successiva integrazione all'attestazione dell'O.C.C. a seguito del deposito di nuovi documenti

nei termini.

(5) Sull'argomento si è pronunciato il Trib. Asti 18 novembre 2014, in *www.ilcaso.it*, secondo cui "poiché il pagamento dilazionato del credito ipotecario proposto in assenza di un accordo concluso con il singolo creditore equivale a soddisfaci-

Sull'attestazione da parte dell'O.C.C.

Nelle proposte di piano del consumatore (e di accordo del debitore), l'Organismo di Composizione della Crisi è chiamato dall'art. 15, comma 6, L. n. 3/2012, a verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati e ad attestare la fattibilità del piano.

L'attestazione dell'Organismo, che costituisce uno degli allegati alla proposta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, L. n. 3/2012, è un documento essenziale su cui non vi sono state molte pronunzie specifiche prima di quella in esame (6).

Soccorre quindi, anche in questo caso, l'applicazione per analogia dei principi ritraibili dalle molteplici pronunzie relative alla relazione prevista nel concordato preventivo ex art. 161, comma 3, l.fall. ove similmente l'attestatore è tenuto alla verifica della veridicità dei dati ed alla fattibilità del piano. Le molte pronunzie hanno fatto emergere alcuni principi che ormai possono dirsi consolidati (7).

Si consideri inoltre che, rispetto all'attestatore concordatario, l'O.C.C. ha in più il potente strumento di controllo che gli deriva dalla possibilità di accedere a tutte le banche dati così come previsto dall'art. 15, comma 10, L. n. 3/2012.

Inoltre, nel caso di specie, è risultata carente anche la verifica dei dati prospettici, verifica tanto più importante poiché il piano in esame era proiettato su un arco temporale di 12 anni.

Si ravvede nell'attestazione una carente applicazione del principio ISAE 3400 dell'IFAC "The examination of prospective financial information" che stabilisce gli standard di riferimento per il processo di verifica delle informazioni prospettiche finanziarie.

In particolare il principio distingue tra: a) informazioni prospettiche basate su "best estimate assump-

tion" ossia assunzioni normali relative a eventi futuri ragionevoli e desunti dall'analisi di elementi oggettivi giudicati attendibili; b) informazioni basate su "hypotetical assumption", ossia assunzioni ipotetiche in genere connesse con l'avvio di nuove attività e non supportate da dati storici.

Nell'ipotesi b), tenuto conto della durata del piano e dell'assunzione di dati teorici non del tutto riscontrabili, l'attestazione può assumere un carattere arbitrario tale da pregiudicare la fondatezza dell'attestazione stessa ovvero la capacità di attestare la fattibilità del piano.

Sulla durata del piano

Interessante e meritevole di approfondimento la questione della durata del piano.

Com'è noto, la L. n. 3/2012 - come pure la legge fallimentare per il concordato preventivo - non pone alcun limite temporale al piano.

Durate molto lunghe hanno però suscitato molte perplessità sia in ordine all'eccessiva incidenza sui diritti dei creditori, sia in ordine alla fattibilità stessa che inevitabilmente risente dell'incertezza legata al verificarsi di ipotesi proiettate su tempi lontani.

Di conseguenza siffatti piani appaiono spesso incompatibili tanto con il principio della ragionevole durata del processo quanto con la realistica possibilità di attuazione del piano stesso, tenuto conto dei rischi di eventi sfavorevoli che in un lungo arco di tempo possono verificarsi.

Sulla base dei principi generali (8), molteplici interventi della giurisprudenza hanno individuato come sia implicito un ragionevole limite temporale alla durata del piano che è stato generalmente individuato in cinque-sei anni e ciò anche in confor-

mento non integrale del credito privilegiato, deve ritenersi inammissibile la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento tutte le volte in cui non preveda il pagamento integrale (salva l'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 7, della legge n. 3 del 2012) e immediato (salva la moratoria di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge citata) dei creditori privilegiati".

Dello stesso tenore la Cass. 20 dicembre 2016, n. 26328, in www.ilcaso.it secondo cui "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi".

(6) Risulta ancora un Trib. Ravenna 1° dicembre 2016, in www.ilcaso.it che ribadisce l'applicabilità delle regole della revisione contabile riprodotte nei principi elaborati dal CNDCEC

con riferimento alla più generale attestazione dei piani di risanamento e revisione di dati contabili prospettici. In tale pronunzia si rileva tra l'altro che, attraverso un rinvio ai principi ISAE 3400 si stabilisce espressamente che esula da un procedimento tecnicamente corretto ed attendibile la previsione ed attestazione di dati che si evolvano per una durata futura superiore a 3/5 anni complessivi.

(7) "Nel concordato preventivo, con specifico riguardo all'attestazione di veridicità dei dati aziendali, il giudizio dell'attestatore non può limitarsi a una mera dichiarazione di conformità, ovvero di corrispondenza formale dei dati utilizzati per la predisposizione del piano a quelli risultanti dalla contabilità" (Trib. Benevento 23 aprile 2013).

"L'attestatore deve verificare che i dati esposti dal debitore siano reali e che il piano sia attuabile": (Trib. Firenze 9 febbraio 2012, in www.ilcaso.it).

(8) Art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, firmata nel 1950 a Roma, art. 111 Cost. sul giusto processo e L. n. 89/2011.

mità a quanto previsto dalla cosiddetta “legge Pinto”.

La problematica dell’incidenza su diritti dei creditori peraltro risulta particolarmente presente per il piano del consumatore ove non è prevista la votazione dei creditori che possono solo opporsi nei casi di non convenienza nei confronti della liquidazione (9).

Da un punto di vista strettamente dottrinale, fermo restando il rispetto della ragionevole durata del procedimento, sembra comunque ben difficile stabilire un rigido limite all’orizzonte temporale in quanto dipendente dalle circostanze del caso.

Nel concreto risulterebbe astrattamente realizzabile anche in tempi lunghi un piano basato, ad esempio, su un provento certo come un reddito da pensione. Situazione ben differente invece per un piano basato su un provento derivante, ad esempio, da un’attività imprenditoriale (o di partecipazione) che per sua natura è incerta e difficilmente prevedibile nel lungo periodo.

Sarà quindi fondamentale compito dell’O.C.C., caso per caso, stabilire quando, e per quanto tempo, le assunzioni possano essere ritenute attendibili per attestare la fattibilità del piano (e quindi la sua realizzabilità effettiva e completa fino al termine).

Sulla “convenienza del piano” rispetto all’alternativa liquidatoria

La relazione particolareggiata dell’Organismo di Composizione della Crisi, ex art. 9, comma 3 bis, L. 3/2012, da allegare alla proposta deve contenere, tra l’altro, il giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

La “probabile convenienza” non appare come un requisito per l’ammissibilità né per la successiva omologa in quanto è un’informazione offerta ai

creditori ed al Giudice che però la utilizzerà solo in presenza di contestazioni all’omologa ex art. 12 bis, comma 4, L. n. 3/2012: “Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.”.

Di fronte ad un così chiaro tenore della norma, valutare quest’elemento come un requisito per l’ammissibilità, come nel provvedimento in rassegna, non pare condivisibile.

È vero che esiste una sorta di graduazione fra i diversi strumenti alternativi di soluzione della crisi da sovraindebitamento che assegna alla liquidazione un ruolo sussidiario per cui il piano deve presentare necessariamente una causa “concreta” ulteriore e più favorevole rispetto alla mera liquidazione dei beni costituenti il patrimonio del debitore.

Ma è anche vero che la “non convenienza” non appare come un automatico motivo ostativo all’omologa (e ancor più all’ammissione).

Stante il tenore della norma, si deve ritenere che tale eccezione non possa essere sollevata, “d’ufficio”, in sede di omologa né, tanto meno, in via preventiva, in sede di ammissione.

Come per la verifica della “fattibilità economica” nel concordato preventivo, anche in questo caso la valutazione è rimessa ai creditori che, se ne avranno interesse, potranno contestare la proposta.

In questo caso, e solo in questo caso, il giudice procederà alla verifica della convenienza economica rispetto all’alternativa liquidatoria. La verifica inoltre non sarà generale ma solo in riferimento al singolo creditore che ha sollevato la contestazione.

(9) Sul tema Trib. Firenze 25 maggio 2016 sull’inammissibilità di un piano con durata di 15 anni e Trib. Rovigo 13 dicem-

bre 2016 in www.ilcaso.it, che ravvisa come sia ipotizzabile una durata massima di 5 anni.